

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata "LABORATORIO ADR" (denominata altresì, nel corpo del presente atto come "Associazione"), che è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, artt. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto. La sede dell'Associazione è in Roma, Via Antonio Baiamonti n. 4.

Art. 2 - L'Associazione persegue i seguenti scopi:
nel rispetto dei principi fissati dall'art. 81 TFUE e dagli articoli 101 e 102 della Costituzione italiana, diffondere e promuovere la cultura della risoluzione alternativa di tutte le controversie civili e commerciali quale strumento di efficace accesso alla giustizia, nella consapevolezza che il processo giurisdizionale non sia l'unico strumento a disposizione delle parti per ottenere giustizia e che, seppure la creazione di uno "spazio giudiziario europeo" non possa prescindere dall'adozione di misure comuni tese a migliorare l'efficienza delle procedure giudiziarie in senso stretto, al contempo sia doveroso incentivare l'utilizzo di percorsi alternativi alla giurisdizione che possano condurre alla definizione o composizione delle controversie in tempi più rapidi, con una migliore soddisfazione delle parti e con costi limitati. A tale fine l'Associazione promuove e sostiene la creazione di centri di risoluzione alternativa delle controversie impegnandosi in azioni ed iniziative che conducano alla diffusione, alla promozione, all'incremento e al rafforzamento dei mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, nonché promuove il dibattito nell'ambito degli operatori della giustizia e la formazione, anche in sede accademica, di un diritto della mediazione e delle altre ADR;

- diffondere la cultura della mediazione come cultura universale e trasversale che investe tutti gli ambiti della esistenza umana: la mediazione, intesa come educazione quotidiana al superamento dei conflitti interiori ed esteriori, libera gli individui dall'assoggettamento alla conflittualità, ne consente l'effettiva crescita ed evoluzione personale e rende, quindi, possibile l'educazione alle differenze e alla pace. Nell'ambito delle profonde trasformazioni politiche, economiche, sociali e culturali che l'umanità sta attraversando, la cultura del dialogo e la mediazione sono la formula naturalmente più appropriata ad un "processo aperto" di elaborazione degli obiettivi, di reperimento delle decisioni e di definizione delle misure di attuazione, processo che è ormai inevitabile e necessario non solo per la sempre maggiore interdipendenza, a tutti i livelli, dei vari paesi, ma anche per il sempre più veloce sviluppo tecnologico ed informatico che ha completamente cambiato la modalità delle comunicazioni e la circolazione delle informazioni. A tale fine, l'Associazione si propone di sensibilizzare il mondo politico, accademico, imprenditoriale e la comunità scientifica affinché i loro esponenti si impegnino a studiare, promuovere, diffondere ed applicare la cultura della mediazione, rendendo note le potenzialità di risoluzione alternativa dei conflitti in tutti i possibili contesti di riferimento.

Art. 3 - L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere attività di diffusione, promozione e sensibilizzazione relativa all'oggetto associativo, tramite in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, workshops, incontri, proiezioni

di films e documenti, diffusione e presentazione di pubblicazioni, organizzazione e istituzione di premi e competizioni culturali, attività promozionali e benefiche, diffusione di documenti e video realizzazione di spot e attività informative anche in modalità telematica e per mezzo della rete internet;

- corsi finalizzati alla divulgazione della cultura della mediazione, seminari, sia in ambito nazionale che transfrontaliero anche in modalità telematica e per mezzo della rete internet;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, riviste, periodici, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, di libri, articoli e contributi, anche in modalità telematica e per mezzo della rete internet;
- attività di collaborazione con Istituti di ricerca, Università, Ministeri, Organi di Governo, Istituzioni dell'UE, e con tutte le associazioni, federazioni, confederazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, operanti in sintonia con gli scopi dell'Associazione.

Art. 4 - L'Associazione è aperta a:

- persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano l'oggetto, lo spirito e gli ideali;
- mediatori professionisti in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 4, D.M. 180/2010, purché iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 D.M. 180/10;
- mediatori professionisti avvocati in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 D.Lgs. 28/2010 (integrato dal D.L. 69/2013, come modificato dalla legge di conversione 98/2013), al comma 4 *bis* purché iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 D.M. 180/10;
- mediatori professionisti in materia di mediazione penale e mediazione penale minorile;
- mediatori professionisti in materia di mediazione familiare;
- mediatori professionisti in materia di mediazione scolastica;
- mediatori professionisti in materia di mediazione culturale;
- professionisti in materia di ADR e ODR;
- organismi di mediazione civile e commerciale iscritti nel registro di cui all'art. 3 D.M. 180/10;
- formatori in mediazione civile e commerciale in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, n. 3 D.M. 180/10 purché iscritti nel relativo elenco;
- enti di formazione in mediazione civile e commerciale iscritti nel registro di cui all'art. 17 D.M. 180/10;

Art. 5 - I soci si suddividono in:

- soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci onorari: si considerano tali le persone, gli enti o le istituzioni che hanno contribuito, in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla vita dell'associazione. Hanno carattere eccezionale e sono esonerati dal versamento di quote annuali;
- soci sostenitori: si considerano tali coloro che, non potendo partecipare alla vita attiva dell'Associazione, contribuiscono, comunque, con proposte, sovvenzioni, donazioni, lasciti, contributi all'attività dell'Associazione. Hanno carattere eccezionale e sono esonerati dal

versamento di quote annuali.

Art. 6 - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. La qualifica di socio onorario o di socio sostenitore è attribuita dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza.

L'esclusione dei soci è deliberata:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per altro grave motivo.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per anni uno. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8 - Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Tutti i soci sono tenuti a: 1) osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi; 2) frequentare l'Associazione collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; 3) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le finalità che ne animano l'attività.

Art. 9 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- fondi di ricerca nazionali ed internazionali;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Commissione Etica.

Art. 12 - L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Il socio non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. Essa è convocata, con almeno quindici giorni di preavviso, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno la maggioranza dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante trasmissione telematica, anche in via telematica, dello stesso.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri e la Commissione Etica;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri tre anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media quattro volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata per iscritto;
- almeno il 30% dei soci mediante richiesta motivata per iscritto.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

I membri del Consiglio Direttivo provvedono alla nomina del Vice-Presidente, del Tesoriere e del Segretario.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 16 - Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che lo ha eletto, è rieleggibile per una sola volta ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce, su proposta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

In caso di impossibilità a svolgere temporaneamente il proprio incarico, il Presidente potrà direttamente delegare tutti o parte dei propri compiti al Vice-Presidente.

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 18 - Il Collegio dei Provisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 19 - La Commissione Etica, i cui componenti sono nominati dal Presidente, è composta da due componenti esterni all'Associazione e da tre componenti interni alla stessa. La Commissione è l'organo di controllo preposto ad indagare e vigilare sull'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice che, allegato al presente statuto, ne costituisce parte integrante, nonché a definire i provvedimenti da assumere per le eventuali violazioni.

Art. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 21 - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 22 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.